



NOTA TECNICA A COMMENTO AGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI ALLA BOZZA DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI METROLOGICI DEI CONTATORI DEL GAS E DEI DISPOSITIVI DI CORREZIONE DEI VOLUMI

Milano, 9 novembre 2010

CONTESTO

La verifica periodica di un misuratore del gas può essere effettuata dal punto di vista tecnico in laboratorio (usando l'aria) e sul posto. Entrambe le metodologie hanno vantaggi e svantaggi sia in termini di accuratezza della prova che in termini di efficacia e di costi.

Il presente documento vuol esaminare la problematica esclusivamente dal punto di vista operativo e non metrologico partendo dal presupposto che in Europa entrambi gli approcci, adottando specifiche norme, sono ritenuti validi.

LA VERIFICA SUL POSTO

Oggi sul mercato sono disponibili contatori campioni (c.d. master meter) fino alla Qmax 400 mc (classe G250), conseguentemente tutte le verifiche su misuratori di classe superiore possono essere effettuate esclusivamente con prove in laboratorio.

In Italia risulterebbero installati contatori gas dalla Qmax 16 mc (classe G10) alla Qmax 400 (classe G250) un totale superiore a 1.500.000 misuratori).

Verificare il funzionamento di un contatore sul posto significa inserire un secondo contatore campione in serie al misuratore da provare.

Ovviamente dovendosi realizzare lavori a perfetta regola d'arte, le operazioni di installazione non possono essere di natura precaria e/o provvisoria onde evitare eventuali fughe di gas.

Per questa ragione sarebbe necessario predisporre anticipatamente una modifica degli schemi di installazione delle apparecchiature di misura, prevedendo tra due valvole l'inserimento di un apposito tronchetto di tubazione sufficientemente lungo per poter poi inserire il misuratore campione in condizioni di sicurezza.

Qualora a seguito dell'emanazione del presente Decreto risultasse obbligatoria la verifica sul posto di tutti i misuratori (fermo restando l'impossibilità per i misuratori over G250) sarà necessario effettuare ingenti operazioni di modifica impiantistica che comporteranno in molti casi anche interventi di natura edile per costi stimabili ragionevolmente su una cifra di circa un **miliardo di euro**.

La realizzazione di una predisposizione impiantistica per le verifiche sul posto ovviamente non elimina tutti gli altri problemi correlati alla verifica.

Nella prassi sono molte le situazioni in cui il Distributore avvia le procedure e poi non risulta in grado di eseguire la verifica per problemi riscontrati nei rapporti con il cliente finale. Problemi accentuati dalla separazione tra vendita e distribuzione (unbulding) per cui il distributore ha diretta interlocuzione solo con la società di vendita che fornisce il cliente finale e non con quest'ultimo.

Si deve infatti, tener conto che per l'effettuazione della prova in campo è necessario che ci sia passaggio di gas secondo determinate condizioni flusso idraulico e questo nella maggior parte dei casi non risulta compatibile con l'utilizzo del gas da parte del cliente finale.

Nella migliore delle ipotesi si dovrà comunque concordare una sospensione temporanea della fornitura per l'inserimento del contatore campione e questo non è sempre possibile con certi tipologie di clienti industriali.

Le condizioni di esercizio necessarie all'effettuazione della verifica comportano il funzionamento del misuratore a diverse portate dalla Q_{min} alla Q_{max} , pertanto questa potrà essere eseguita solo se il cliente fornisce la propria disponibilità a variare l'uso dei consumi dei propri impianti durante il tempo necessario al test. Tale prerogativa però non è sempre realizzabile. Si pensi ad esempio agli Ospedali dove l'utilizzo del gas è legato al servizio prestato; agli impianti industriali la cui produzione è direttamente connessa alla quantità gas bruciato oppure alle centrali di produzione di energia elettrica che erogano



energia valorizzandone le opportunità/necessità secondo andamenti economici di mercato.

Ciò comporta, ad esempio, che anche negli impianti di riscaldamento si dovrà effettuare la prova solo nei mesi dove non è in funzione l'impianto, ovvero, l'impossibilità ad effettuare la prova in tutte quelle situazioni in cui non è possibile accedere al gruppo di misura perché l'esercizio è fermo per fallimento, per ferie o fuori stagione (forniture alberghiere).

Senza tener conto del problema, di difficile soluzione, del gas utilizzato nella verifica che viene pagato dal cliente anche nel caso sia utilizzato ai soli fini della prova (prova non richiesta dal cliente).

Ultimo ma non meno importante è il tema dell'organizzazione dei programmi di verifica.

Nel nostro Paese in relazione all'applicazione della delibera 155/08 le imprese di distribuzione stanno sostituendo migliaia di contatori in quanto non adeguati alle caratteristiche richieste dall'AEEG (si stima una sostituzione di almeno il 40% del parco contatori esistente) e conseguentemente si stanno installando misuratori MID che saranno poi tutti sottoposti a verifica sostanzialmente tutti nello stesso periodo.

Questo significa che i Laboratori dovranno dotarsi di costosi master meter e di personale specializzato per effettuare centinaia di migliaia di verifiche in un arco temporale molto limitato per poi aver sostanzialmente un carico di lavoro molto ridotto nei dieci anni successivi.

LA VERIFICA IN LABORATORIO

La verifica in laboratorio oltre che essere l'unica soluzione tecnologica per i misuratori più grandi, offre altri vantaggi in quanto non richiede la realizzazione della predisposizione degli impianti, normalmente è più accurata (si pensi alla climatizzazione dei locali di prova), limita i problemi con i clienti e interferisce con il servizio di fornitura in misura ridotta rispetto alla prova in campo

Anche la prova in laboratorio ha però, dei problemi operativi non indifferenti in quanto il contatore dovrà essere rimosso e temporaneamente sostituito da un altro misuratore. L'enunciazione dell'attività sembra semplice in realtà, soprattutto negli impianti di grandi dimensioni e alimentati in media pressione, è particolarmente complessa e delicata ed in

ogni caso per essere eseguita richiede la sospensione della fornitura, sospensione che in determinati casi non è di breve durata.

La sospensione come già evidenziato nel caso precedente, non può essere effettuata secondo le tempistiche organizzative del distributore, ma solo quando consentita dal cliente (per tramite del proprio venditore) in special modo per le industrie e le centrali termoelettriche. D'altro canto nel periodo estivo si possono programmare tutte le verifiche di misuratori sottesi ad impianti esclusivamente di riscaldamento.

Un secondo problema consiste nel fatto che al contatore da sottoporre a prova in laboratorio ai sensi della delibera dell'AEEG ARG/gas 155/08 è collegato un correttore di volume (PTZ). Ciò comporta che oltre alla sostituzione del misuratore con quello provvisorio bisognerà provvedere anche al suo allacciamento al correttore da parte di personale autorizzato a togliere i sigilli metrici.

In ogni caso, i distributori dovranno dotarsi di contatori "provvisori" ossia di misuratori da inserire al posto di quelli da sottoporre a prova in laboratorio per il solo periodo necessario alla verifica. Un numero di misuratori rilevante che di fatto sono utilizzati in modo sporadico soggetti a continui spostamenti e quindi a maggior rischio di superamento delle tolleranze.

In alternativa è più percorribile dal punto di vista operativo una soluzione che consenta di non attuare la gestione di contatori "provvisori" ma più semplicemente di sostituire un contatore da verificare in laboratorio con uno già verificato. Questa soluzione meno onerosa, più efficace ha anche il pregio di essere molto meno impattante per il cliente finale (una sola sospensione, riduzione di errori amministrativi, semplicità nel comprendere le proprie dinamiche di consumo). Tale soluzione deve però essere resa coerente con la gestione amministrativa del libretto metrologico.

Ovviamente la procedura di verifica in Laboratorio, indipendentemente dall'esito della prova, comporta diverse procedure amministrative sia verso il cliente che verso la società di vendita che dovrà tener conto dei dati rilevati durante l'esercizio provvisorio qualora adottato.

Indipendentemente dalla sostituzione temporanea i contatori da provare dovranno essere trasferiti in laboratori idonei. Ma se per i misuratori fino al calibro G100 (portata 160 mc/ora) non sussistono problemi territoriali la disponibilità di laboratori per i grandi misuratori è più limitata. Si corre il rischio che questo contatore debba percorrere centinaia di chilometri per essere provato; ipotesi che probabilmente penalizzerà le Aziende del Sud

ed in ogni caso genererà costi ancora maggiori proprio per la limitata disponibilità di Laboratori Accreditati in grado di provare le grandi taglie soprattutto alla prima scadenza massiva di verifiche.

ALTRE ANNOTAZIONI

Un primo punto di attenzione è la c.d. “**indipendenza del laboratorio**” infatti nel nostro Paese le prove di laboratorio possono essere effettuate da:

- strutture dei costruttori di contatori (direttamente possedute o collegate da specifici accordi commerciali);
- aziende di Distribuzione
- strutture terze autonome (anche in partnership con Istituti Universitari).

Per le strutture terze non sembrano esserci grossi problemi oltre al fatto che sono strutture numericamente limitate ed hanno il problema di avere garantita un costante carico di lavoro per mantenere un elevato standard qualitativo.

Anche per i Distributori, quando dotati di propri laboratori, non ci sono problemi in quanto operando in virtù di un ruolo affidato in sede di attribuzione della concessione hanno la responsabilità di garantire l’adeguatezza del servizio compreso la misura, senza contare che il Laboratorio di un Distributore è utilizzato anche per il collaudo di nuovi strumenti di misura e soprattutto è un importante ausilio nelle sperimentazioni.

Diverso è il tema per i Laboratori di proprietà di specifici costruttori o collegati ad essi. Infatti non è percorribile una soluzione che limita in alcun modo l’operato di questi laboratori alle sole apparecchiature da loro prodotte e quindi, dando per scontato l’assoluta imparzialità di queste strutture, in ogni caso potranno emergere rilevanti problemi riguardanti la proprietà intellettuale del prodotto esaminato.

Per questa ragione il concetto di indipendenza va estesamente formulato correlandolo in modo specifico alla copiosa normativa sul tema (dall’art.5 del Codice Vietti sulla Direzione e Coordinamento, alla normativa della L. 231/01) e tenendo conto delle specifiche norme in tema di unbudging pubblicate dall’AEEG. Un tema comunque già ampiamente affrontato anche in altri settori come quello bancario e delle comunicazioni e che in sede di Decreto può essere demandato ad un regolamento attuativo



Un ulteriore rilevante aspetto riguardante la verifica (sia in Laboratorio che sul posto) riguarda la **tariffazione dell'attività**. In assenza di una regolamentazione tariffaria si potranno avere situazioni che da un lato possono essere distorsive del mercato (si pensi al potere contrattuale di una grande azienda rispetto ad una di piccole dimensioni) ma soprattutto una contrattazione diretta tra il fornitore, sia che il Laboratorio sia di proprietà di un Costruttore sia che sia indipendente, ed il Cliente (il Distributore) può influenzare indirettamente nel medio lungo periodo l'assoluta imparzialità della verifica.

La continua evoluzione dei prodotti tecnologicamente avanzati ed innovativi suggerisce la costituzione di un **organo consultivo** che possa portare il MSE ad assumere determinazioni coerenti con lo sviluppo del mercato. Pertanto al fine di garantire la tutela dei consumatori e permettere l'introduzione sul mercato di prodotti innovativi è auspicabile che venga istituita una apposita "**Commissione permanente**" con il compito di analizzare periodicamente l'evoluzione tecnica dei contatori e dei dispositivi di conversione, anche sulla base degli esiti delle verificazioni periodiche potrà modificare o intergere le periodicità delle verifiche

La proposta di prevedere un **libretto metrologico** in "formato elettronico" rappresenta un'interessante opportunità di trasparenza ed efficienza per tutti gli attori della filiera del gas. L'efficacia dello strumento è direttamente proporzionale alla possibilità che lo stesso sia utile e non costituisca solo un aggravio burocratico. Per questo è necessario uno sforzo di tutti gli operatori coinvolti (imprese di distribuzione gas, imprese di vendita, Camere di Commercio, Unioncamere, AEEG) al fine di progettare e realizzare una piattaforma informatica e un portale unico nazionale di consultazione e gestione del dato.

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante “Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)”.

Emendamenti (evidenziati in carattere grassetto) proposti dalle associazioni Anigas. Assogas. Federestrattiva e FederUtility– 9 novembre 2010

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>VISTO l’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;</p> <p>VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;</p> <p>VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l’articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l’articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l’altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;</p>		

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;</p> <p>VISTA la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;</p> <p>VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;</p> <p>VISTO il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;</p> <p>VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi</p>		

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;</p> <p>VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed in particolare l'articolo 30, comma 21, che fissa in quindici anni la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura CE apposti sui misuratori di gas con portata fino a 10 m³/h;</p> <p>ESPERITA la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del</p> <p>VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota n.....del</p> <p style="text-align: center;">ADOTTA</p> <p style="text-align: center;">il seguente regolamento:</p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Criteri</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(Campo di applicazione)</p> <p>1. Il presente decreto si applica ai controlli successivi relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, definiti all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto.</p>		

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">(Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;</p> <p>b) allegato MI-002, l'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;</p> <p>c) contatore del gas, strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso.</p> <p>d) dispositivo di conversione, dispositivo che costituisce una sottounità secondo l'art. 2, lettera b) del decreto, installato su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condizioni di base.</p> <p>e) funzione di misura legale, la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;</p> <p>f) verifica periodica dei contatori del gas, il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori del gas con portata massima superiore a 10m³/h dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza e della portata massima o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;</p> <p>g) verifica periodica dei dispositivi di conversione, il controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di</p>	<p>d) dispositivo di conversione, dispositivo che costituisce una sottounità secondo l'art. 2, lettera b) del decreto, associato a un contatore del gas che converte automaticamente la quantità in volume misurata alle condizioni di misurazione in una quantità in volume alle condizioni termodinamiche di riferimento temperatura 15° C e pressione assoluta pari a 1.013,25 millibar</p>	<p>Specificato "in volume" per non creare incomprensione rispetto a dispositivi elettronici associati o integrati in misuratori non tradizionali</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>tipo elettronico;</p> <p>h) controlli metrologici casuali, i controlli metrologici legali effettuati su strumenti in servizio diversi da quelli delle lettere f) e g), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;</p> <p>i) titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità;</p> <p>j) raccomandazione OIML, la Raccomandazione pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;</p> <p>k) sigilli, i sigilli applicati sui contatori del gas e sui sistemi di conversione dagli organismi notificati, dai fabbricanti e dai laboratori autorizzati dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio;</p> <p>l) libretto metrologico, il libretto su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;</p> <p>m) Unioncamere, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 (Controlli successivi)</p> <p>1. I contatori del gas con portata massima superiore a 10m³/h e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:</p> <p>a) verifica periodica;</p> <p>b) controlli metrologici casuali.</p>	<p>h) controlli metrologici casuali, i controlli metrologici legali, diversi da quelli effettuati su strumenti in servizio di cui alle lettere f) e g), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;</p> <p>i) titolare del contatore e del dispositivo di conversione, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore e di detto dispositivo o che a altro titolo ha la responsabilità dell'attività di misura;</p> <p>l) libretto metrologico, il libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;</p> <p><u>Inserire punto</u></p> <p>n) punto di riconsegna è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.</p> <p>1 I contatori del gas in esercizio con portata massima superiore a 10 m³/h e i dispositivi di conversione qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:</p>	<p>Dal punto di vista legislativo la misura non è un servizio (pubblico), bensì un'attività</p> <p>Si propone la gestione nazionale da remoto via internet con portale dedicato per l'aggiornamento da parte dei soggetti interessati dei dati del "libretto metrologico" per rendere più efficaci ed efficienti i flussi informativi, l'archiviazione e la disponibilità dei dati anche in previsione di un archivio elettronico centralizzato gestito da Unioncamere</p> <p>Naturalmente resta inteso che non possono esserci controlli successivi diversi da quelli previsti dall'art. 3.</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>2. In sede di controlli successivi ai contatori del gas ed ai dispositivi di conversione non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Criteri per la verifica periodica)</p> <p>1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui misuratori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno una validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformità e non sono soggetti a verifica periodica.</p> <p>2. La periodicità della verifica dei contatori del gas diversi da quelli di cui al comma 1. e dei dispositivi di conversione è riportata nell'allegato I.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. precedenti si applicano anche ai misuratori del gas con la conversione della temperatura che indicano solo il volume convertito.</p> <p>4. Gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono quelli fissati nell'allegato MI-002, rispettivamente ai punti 2. e 8.</p> <p>5. In occasione della prima verifica periodica i contatori del gas e i dispositivi di conversione sono</p>	<p>1 La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno una validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformità e non sono soggetti a verifica periodica.</p> <p><u>Inserire comma</u></p> <p>2 bis – Al fine di garantire la tutela dei consumatori e di agevolare l'evoluzione tecnologica e l'introduzione sul mercato di prodotti innovativi è istituita una Commissione permanente con il compito di analizzare periodicamente l'evoluzione tecnica dei contatori e dei dispositivi di conversione, anche sulla base degli esiti delle verificazioni periodiche. La Commissione permanente, in base ai risultati delle predette analisi potrà proporre modifiche o integrazioni alle periodicità delle verificazioni di cui all'Allegato I.</p> <p>4 Gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti nell'allegato MI-002, rispettivamente ai punti 2. e 8.</p>	<p>La continua evoluzione dei prodotti tecnologicamente avanzati ed innovativi suggerisce la costituzione di un organo consultivo che possa portare il MSE ad assumere determinazioni coerenti con lo sviluppo del mercato</p> <p>Per quanto riguarda gli errori massimi tollerati vedere <i>OIML R 137-1 Edition 2006 (E) pag 15 paragrafo 5.3 Accuracy Classes and Maximum Permissible Errors</i></p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>dotati, senza onere per titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, di un libretto metrologico a cura del laboratorio che esegue detta verifica, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante.</p> <p>6. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici legali, per ogni strumento che è stato sottoposto alla verifica periodica il relativo libretto metrologico che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.</p> <p>7. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:</p> <p>a) il contrassegno attestante l'esito positivo della verifica periodica;</p> <p>b) il contrassegno da applicare sugli strumenti riscontrati non conformi in sede di verifica periodica o di controlli casuali.</p> <p>8. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di cui al comma 5 è fornito da chi effettua la verifica periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">(Criteri per i controlli metrologici casuali)</p> <p>1. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verifica periodica.</p> <p>2. Qualora le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedono specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio disciplinati dal presente decreto, detti errori in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti nell'allegato MI-002.</p>	<p>6 Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici legali, per ogni strumento che è stato sottoposto alla verifica periodica il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.</p> <p>2- Qualora le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedano specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio disciplinati dal presente decreto, detti errori in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti nell'allegato MI-002.</p>	

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>(Criteri per i soggetti incaricati dell'esecuzione della verifica periodica)</p> <p>1. La verifica periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione è effettuata da idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>(Criteri per i soggetti incaricati dei controlli casuali)</p> <p>1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 sono effettuati dalle Camere di commercio.</p> <p>2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.</p> <p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Verifica periodica</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">(Generalità)</p> <p>1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1., utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verifica periodica secondo le periodicità previste all'allegato I che decorrono dall'anno in cui è stata apposta la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.</p> <p>2. I dispositivi di conversione utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro messa in servizio e successivamente secondo la periodicità fissata nell'allegato I che decorre dalla data dell'ultima verifica effettuata.</p>	<p>1 La verifica periodica dei contatori del gas con portata superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione è effettuata da idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere.</p> <p>2 I dispositivi di conversione utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro messa in servizio e successivamente secondo la periodicità fissata nell'allegato I che decorre dalla data dell'ultima verifica effettuata; fermo restando quanto previsto dall'articolo 11.</p>	

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>3. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verifica periodica entro la scadenza della precedente o entro 5 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.</p> <p>4. L'esito positivo della verifica periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verifica periodica di cui all'allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato.</p> <p>5. Nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 4, il laboratorio effettua, in occasione dei controlli successivi contemplati dal presente decreto, tutte le annotazioni previste.</p> <p>6. L'allegato II riporta le informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico.</p>	<p>3 Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verifica periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.</p> <p><u>Inserire comma</u></p> <p>3 bis – Qualora alla scadenza della verifica periodica il contatore e/o il dispositivo di conversione risultino installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verifica periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.</p> <p>5 Nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 5, il laboratorio effettua, in occasione dei controlli successivi contemplati dal presente decreto, tutte le annotazioni previste.</p> <p><u>Aggiunta di commi</u></p> <p>7. La verifica periodica dei contatori è effettuata di norma presso il laboratorio o in campo all'indirizzo presso il quale lo strumento è in servizio.</p> <p>8. La verifica periodica dei dispositivi di conversione è effettuata in campo, all'indirizzo presso il quale lo strumento è in servizio, salvo che</p>	<p>Si ritiene che 5 giorni siano insufficienti per gestire il processo di richiesta della verifica</p> <p>È prassi che misuratori in servizio possano essere temporaneamente chiusi per esigenze di diversa natura; con impianto chiuso non è possibile ovviamente eseguire verifiche. In alcuni casi è impossibilitato l'accesso al sito.</p> <p>I commi che si propongono da aggiungere sono opportuni per definire chiaramente che la verifica può essere eseguita in laboratorio o sul campo.</p> <p>La verifica in campo è prevedibile solo nei casi in cui il sito è stato progettato e realizzato per permettere l'installazione del Master Meter e per portate non superiori a 65 mc/h (vedi nota tecnica di accompagnamento)</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">(Procedure per la verifica periodica)</p> <p>1. Le procedure da seguire nella verifica periodica dei contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1., e dei dispositivi di conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, con esclusione di qualsiasi operazione che comporti la rimozione di sigilli o lo smontaggio di componenti e tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verifica iniziale della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.</p> <p>2. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire da parte dei laboratori autorizzati e, nel periodo transitorio, da parte delle Camere di commercio e di integrare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente decreto possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per effettuare le operazioni di verifica periodica sui misuratori del gas e sui dispositivi di conversione.</p>	<p>non si tratti di un convertitore integrato nel contatore, nel qual caso valgono le previsioni di cui al precedente comma 7.</p> <p>1 Le procedure da seguire nella verifica periodica dei contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1., e dei dispositivi di conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, con esclusione di qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro e/o la rimozione di sigilli o lo smontaggio di componenti, a meno che questo risulti necessario per la corretta verifica, previa acquisizione del parametro "impossibile alterazione" e tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verifica iniziale della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.</p> <p><u>Aggiunta di comma</u></p> <p>2 bis Le procedure tecniche di cui al comma 2 considerano espressamente anche le seguenti casistiche di utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consumi e portate di utilizzo prettamente stagionali o fortemente differenziati in funzione della stagione, • consumi e portate di utilizzo fortemente differenziati nel tempo in modo non prevedibile, • non interrompibile o per la quale non risulti possibile variare le condizioni di utilizzo ai fini della verifica o sospendere l'erogazione. 	<p>La verifica periodica del contatore in laboratorio comporta la disconnessione dal correttore di volume e delle relative sonde; tale operazione deve essere effettuata assicurando la continuità del servizio.</p> <p>Le procedure tecniche oltre che rispettare le prescrizioni nazionali dovranno tener conto delle peculiarità della fornitura in essere riferite all'impossibilità di variare il consumo secondo le necessità delle portate previsti per la prova metrologica</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>3. Gli strumenti utilizzati nella verifica periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sul campione stesso.</p> <p>4. Nel caso in cui la verifica del contatore del gas in servizio venga effettuata con un contatore di controllo (Master Meter), questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e in particolare l'incertezza estesa di taratura dello strumento non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo ammesso sullo strumento in servizio. Lo strumento deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da un laboratorio riconosciuto da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il certificato di taratura dello strumento di controllo deve essere rinnovato ogni anno.</p> <p>5. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio per eseguire la verifica periodica devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato, ai sensi del regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, da un laboratorio riconosciuto da un organismo nazionale di accreditamento. L'accreditamento deve riguardare la grandezza che si intende misurare.</p> <p>6. I certificati rilasciati per le grandezze pressione e temperatura hanno validità di un anno mentre quello rilasciato per la grandezza umidità, di 2 anni.</p> <p>7. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'operatore, mediante il contrassegno di cui all'allegato III, punto 2. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verifica, è apposto sul libretto metrologico.</p>		

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>8. Nel contrassegno di cui al comma 7 sono indicati gli elementi identificativi, previsti all'articolo 17, comma 2, del laboratorio autorizzato che ha effettuato la verifica.</p> <p>9. In caso di esito negativo della verifica l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1. Il contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di verifica periodica o della verifica stessa.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">(Esecuzione della verifica periodica)</p> <p>1. I laboratori autorizzati offrono garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale e possono appartenere anche alle Camere di commercio.</p> <p>2. Le condizioni e le modalità di autorizzazione dei laboratori di cui al comma 1 sono riportate al Capo III.</p> <p>3. L'Unioncamere forma l'elenco dei laboratori autorizzati. Tale elenco è reso pubblico e contiene almeno i seguenti dati:</p> <p>a. nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio autorizzato;</p> <p>b. nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;</p> <p>c. indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;</p> <p>d. elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;</p> <p>e. tipi di strumenti per i quali è autorizzato alla verifica periodica;</p> <p>f. recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.</p>		

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>(Verificazione periodica eseguita dai fabbricanti di dispositivi di conversione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il fabbricante può eseguire la prima verifica periodica dei dispositivi di conversione del volume, contestualmente all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità con cui garantisce e dichiara la conformità dei propri strumenti ai pertinenti requisiti della direttiva, presso il proprio stabilimento o sul luogo di utilizzazione. 2. Nei casi in cui il fabbricante si avvale della facoltà di cui al comma 1, il documento di cui all'articolo 4, comma 4, è fornito dallo stesso fabbricante. <p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>(Strumenti difettosi - Strumenti riparati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume che in sede di verifica periodica risultano non conformi ai requisiti prescritti, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 7, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verifica periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta dell'utente, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verifica periodica. 2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verifica periodica nei casi in cui provvede a riparazioni dei propri strumenti, che comportano la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori, applicati a richiesta dell'utente dal riparatore, fino all'esecuzione della verifica periodica. 	<p>Nei casi in cui il fabbricante si avvale della facoltà di cui al comma 1, il documento di cui all'articolo 4, comma 5, è fornito dallo stesso fabbricante.</p>	

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>3. la verifica periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del laboratorio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">(Obblighi del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione)</p> <p>1. I titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione soggetti all'obbligo della verifica periodica:</p> <p>a) comunicano alla Camera di commercio competente la data di inizio dell'utilizzo del contatore del gas e del dispositivo di conversione;</p> <p>b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori del gas e dei dispositivi di conversione, conservando la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;</p> <p>c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;</p> <p>d) eseguono le riparazioni necessarie ad adeguare i contatori del gas e dei dispositivi di conversione alle norme regolamentari, qualora intendano continuare ad utilizzarli;</p> <p>e) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">(Elenco titolari di contatori del gas e dei dispositivi di conversione)</p> <p>1. Le Camere di commercio formano l'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.</p>	<p>a) comunicano con frequenza trimestrale entro il quindicesimo giorno solare del trimestre successivo a quello di riferimento a Unioncamere la data di inizio dell'utilizzo del contatore del gas e del dispositivo di conversione;</p> <p>1 Unioncamere forma l'elenco elettronico dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.</p>	<p>Per una maggiore efficacia ed efficienza comunicativa si ritiene opportuno definire scadenze e periodicità di trasmissione dei dati anche in relazione alle eventuali dismissioni</p> <p>Si ritiene opportuno che Unioncamere gestisca un unico archivio elettronico centralizzato dei dati contenuti nel libretto metrologico</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>In esso sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome e indirizzo del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione; - Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio; - Marca e modello; - Portata minima e portata massima; - Numero di serie; - Data di messa in servizio; - Data delle verifiche periodiche e delle successive riparazioni <p>2. L'elenco è consultabile dal pubblico. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, sono indicate le informazioni da rendere pubbliche e le modalità con cui sono resi accessibili i dati.</p> <p>3. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto e della vigente normativa in materia di metrologia legale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 (Vigilanza)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto. 2. La vigilanza sui contatori del gas e dei dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione si esercita ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. 	<p>Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio (toponimo, anagrafica, n civico, località, comune, codice ISTAT)</p> <p>Marca e modello Anno della marcatura;</p> <p>Numero di serie, matricola misuratore gas</p> <p><u>Aggiungere punti</u></p> <p>Partita iva e codice fiscale del titolare</p> <p>Identificativo Punto di Riconsegna gas (PDR)</p>	<p>Per identificazione completa del sito</p> <p>La data della messa in servizio non è detto che corrisponda alla data di marcatura del contatore/convertitore oltre che avere traccia della vetustà del parco contatori/convertitori</p> <p>Per l'identificazione univoca del titolare</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p style="text-align: center;">Riconoscimento idoneità laboratori</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">(Condizioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' consentito ai laboratori autorizzati di effettuare sia la verifica periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione alle condizioni di cui all'articolo 21. 2. Qualora il laboratorio non possa fornire un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che il laboratorio è conforme alle prescrizioni previste nel regolamento tecnico specifico, Unioncamere, ai fini dell'autorizzazione, accerta ed esamina le prove documentali che attestino la competenza del laboratorio e predispone le disposizioni per assicurare che il laboratorio sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni. In particolare i laboratori sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto ed attenersi ai requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - con particolare riferimento al punto 4.1 (Organizzazione), nonché alla dotazione di strumenti e apparecchiature idonei, anche in comodato d'uso o con altre forme di idonea disponibilità rispondenti alle esigenze delle norme applicabili. 3. I laboratori di cui al comma 1 nominano un responsabile per l'attività di verifica periodica disciplinata dal presente decreto. <p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">(Modalità di autorizzazione)</p>		

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>1. Ai fini dell'autorizzazione, i laboratori interessati presentano domanda di autorizzazione a Unioncamere che, per il relativo procedimento di valutazione, si avvale di norma della camera di commercio della provincia in cui i laboratori stessi hanno la sede operativa dell'attività di verifica, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La domanda contiene:</p> <p>a) il certificato di accreditamento di cui all'articolo 17, comma 2, se accreditato,</p> <p>b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di misuratori di gas e convertitori di volume per i quali si chiede l'autorizzazione ad effettuare la verifica periodica;</p> <p>c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verifica;</p> <p>d) la dichiarazione con cui si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'autorizzazione;</p> <p>e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche e delle eventuali operazioni di riparazione degli strumenti di misura;</p> <p>f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verifiche periodiche effettuate;</p> <p>g) documentazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 16.</p> <p>2. Unioncamere entro novanta giorni dalla richiesta, a seguito dell'accertamento documentale dei requisiti prescritti all'articolo 16 ed anche di un eventuale sopralluogo o dell'esito positivo delle ulteriori verifiche previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, emette il provvedimento di autorizzazione nel quale</p>	<p>b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori di gas e convertitori di volume per i quali si chiede l'autorizzazione ad effettuare la verifica periodica;</p>	

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>sono riportate le caratteristiche metrologiche dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione per le quali il laboratorio è autorizzato; l'Unioncamere assegna contestualmente il numero identificativo, preceduto dalla sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sede operativa e comunica alle Camere di commercio il rilascio dell'autorizzazione ed il nome del responsabile.</p> <p>3. Qualora il laboratorio è accreditato, il termine di 90 giorni previsto al comma 2 precedente, è di 30 giorni.</p> <p>4. Il provvedimento di diniego, da emettere entro novanta giorni dalla richiesta, è motivato e contiene l'indicazione del termine e dell'organo cui l'eventuale ricorso deve essere presentato.</p> <p>5. I costi relativi alle procedure di autorizzazione e alla vigilanza sul laboratorio, di cui all'articolo 18, sono a carico del laboratorio richiedente l'autorizzazione.</p> <p>6. Presso Unioncamere e ogni camera di commercio è tenuto un registro pubblico dei laboratori autorizzati consultabile anche per via informatica e telematica.</p> <p>7. L'autorizzazione di ogni laboratorio ha valenza operativa nazionale, validità triennale ed è rinnovabile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 (Vigilanza sui laboratori)</p> <p>1. La vigilanza presso la sede operativa del laboratorio è esercitata da Unioncamere, che si avvale di norma della camera di commercio competente per territorio, con una frequenza di norma annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che detto laboratorio opera secondo quanto stabilito dal presente decreto.</p> <p>2. La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori autorizzati viene effettuata dalla camera di commercio competente per territorio, sul 5% degli strumenti verificati dai laboratori computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della camera di commercio</p>	<p>2 La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori autorizzati viene effettuata dalla camera di commercio competente per territorio, sul 1% degli strumenti verificati dai laboratori computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica previo crono programma concordato con il consumatore finale.</p>	<p>Al 31/12/2012 a completamento della messa in servizio dei contatori tele letti (riferimento delibera AEEG 155/08/) ci saranno circa 1.600.000 unità installate; 1 % equivale a 16.000 contatori da verificare in un anno, La camera di commercio deve concordare la data della verifica con il consumatore finale che è titolato a dare</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p>dal laboratorio che ha eseguito la verifica.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 e non si applica nel caso in cui il laboratorio comunica alla camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettua la verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.</p> <p>4. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>(Obbligo di registrazione e di comunicazione)</p> <p>1. I laboratori autorizzati trasmettono per via telematica entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:</p> <p>a) i dati identificativi dell'utente ed il luogo di installazione dello strumento;</p> <p>b) categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello strumento;</p> <p>c) data dell'intervento della verifica</p> <p>d) l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.</p> <p>2. Il laboratorio aggiorna il libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 3. e tiene un registro sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo.</p>	<p>1 I laboratori autorizzati trasmettono per via telematica entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere e al titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:</p> <p>a) i dati identificativi del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione ed il luogo di installazione dello strumento;</p> <p>Il laboratorio aggiorna il libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 5. e tiene un registro sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo.</p>	<p>l'accesso al sito in cui è installato contatore e convertitore</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)</p> <p>1. Nel caso in cui una camera di commercio riscontra violazioni alle disposizioni del presente decreto nell'operato di un laboratorio autorizzato lo comunica immediatamente a Unioncamere.</p> <p>2. L'autorizzazione per la verifica periodica è sospesa dall'Unioncamere qualora siano accertate una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>a) violazioni alle disposizioni del presente decreto;</p> <p>b) esecuzione, oltre i termini previsti, delle richieste di verifica periodica.</p> <p>c) difetto dei requisiti previsti all'articolo 16;</p> <p>d) difetto delle condizioni alle quali è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;</p> <p>e) accettazioni o rifiuti indebitamente adottati in sede di verifica periodica per una quantità superiore al 5%, su base annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati a seguito della vigilanza prevista all'articolo 18, comma 2.</p> <p>3. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è revocata l'autorizzazione.</p> <p>4. L'autorizzazione viene altresì revocata qualora siano accertate ripetute violazioni.</p> <p>5. Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato, sentito il laboratorio, da Unioncamere e contiene le motivazioni della decisione adottata nonché, l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.</p> <p>6. La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio a cura di Unioncamere.</p>	<p>1 Nel caso in cui una camera di commercio riscontra violazioni alle disposizioni del presente decreto nell'operato di un laboratorio autorizzato lo comunica immediatamente a Unioncamere che valuterà sulla base di riscontri oggettivi la revoca dell'autorizzazione di quel laboratorio, così come se sussistano le condizioni per rendere pubblica la violazione.</p> <p>6 La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio a cura di Unioncamere che lo comunica al titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione. Le verifiche già programmate con</p>	

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Art. 21 (Indipendenza del laboratorio)</p> <p>1. Nei casi in cui il laboratorio esercita anche l'attività di assistenza o riparazione, la funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di assistenza e di riparazione; il responsabile del laboratorio della verifica periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte il laboratorio.</p> <p>2. I sigilli applicati su un sistema di misura in sede di verifica periodica da parte del laboratorio incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti, ai fini della legalizzazione dello strumento, a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.</p> <p>3. L'incaricato di effettuare la verifica periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di assistenza o riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.</p> <p style="text-align: center;">Capo IV Disposizioni transitorie</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p>	<p>laboratorio oggetto della revoca devono essere riprogrammate dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione entro 60 giorni lavorativi con un altro laboratorio.</p>	

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">(Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, anche le Camere di commercio continuano, direttamente o avvalendosi dei laboratori di cui all'articolo 6, comma 2, ad effettuare la verifica periodica dei dispositivi di conversione di cui al presente decreto.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare</p>		

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Allegato I</p> <p>(Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1; articolo 13, comma 1, lettera b))</p> <p>Periodicità della verifica dei contatori del gas e dispositivi di conversione del volume:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Tipo di strumento</p> <p>Contatori del gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili con portata massima superiore a 10 m³/h; - entro 2 anni per i contatori ad effetto Coriolis; - entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Dispositivi di conversione del volume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 2 anni </div>	<p style="text-align: center;">Tipo di strumento</p> <p>Contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h;:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili; - entro 15 anni per i contatori a turbina; - entro 20 anni per i contatori a rotoidi; - entro 2 anni per i contatori ad effetto Coriolis; - entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 come integrato dal comma 2bis. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Dispositivi di conversione del volume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 5 anni per il tipo 1 - entro 2 anni per il tipo 2 </div>	<p>Si ritiene opportuno specificare maggiormente la tabella di tipo di strumento in quanto alcune tipologie di contatori (rotoidi e turbina) hanno statisticamente minori derive nel tempo.</p> <p>L'evoluzione tecnologica dei correttori di volume sollecitata dalla prossima implementazione del deliberato della delibera AEEG 155/08 (<i>smart metering gas</i>), le esperienze maturate in 10 anni e l'evoluzione dei sistemi informatici dei distributori gas di controllo e validazione dei dati portano a proporre una periodicità di verifica dei convertitori di volume gas non inferiore ai 5 anni. Tale proposta non esclude le ispezioni periodiche sul gruppo di misura per verificare in generale lo stato del misuratore e specificatamente l'eventuale disallineamento contatore-convertitore</p>

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">ALLEGATO II</p> <p>(articolo 8, comma 5; articolo 13, comma 1, lettera b))</p> <p>Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome e indirizzo del detentore, dove necessario, dell'ente incaricato della gestione - Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio - Marca e modello - Portata minima e portata massima - Numero di serie - Data di messa in servizio - Nome dei verificatori e dei riparatori intervenuti - Data delle verifiche periodiche e delle successive riparazioni - Decisione di accettazione o di rifiuto di ciascuna verifica periodica, 	<p style="text-align: center;">ALLEGATO II</p> <p>(articolo 8, comma 5; articolo 13, comma 1, lettera b))</p> <p>Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:</p> <p>Contatore come definito articolo 2, comma c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome, indirizzo e partita iva del titolare - Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio (toponimo, anagrafica, n civico, località, comune, codice ISTAT) - Codice identificativo del Punto di Riconsegna - Marca e modello - Portata minima e portata massima - Numero di serie - Anno della marcatura - Tipologia di contatore - Data di messa in servizio - Nome dei verificatori e dei riparatori intervenuti - Data delle verifiche periodiche e delle successive riparazioni - Decisione di accettazione o di rifiuto di ciascuna verifica periodica, <p>Dispositivo di conversione volume come definito articolo 2 comma d</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome, indirizzo e partita iva del titolare - Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio (toponimo, anagrafica, n civico, località, comune, codice ISTAT) 	

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Allegato III</p> <p>(articolo 4, comma 5; articolo 8, comma 3; articolo 9, commi 6 e 8)</p> <p>Disegni dei contrassegni</p> <p>1. Contrassegno strumenti non conformi</p> <p>Contrassegno da applicare sugli strumenti ritenuti non conformi all'esito della verifica periodica o dei controlli casuali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice identificativo del Punto di Riconsegna - Marca e modello - Campo scala pressione - Campo scala temperatura - Numero di serie - Anno della marcatura - Tipologia dispositivo di conversione (tipo 1 – 2) - Data di messa in servizio - Nome dei verificatori e dei riparatori intervenuti - Data delle verifiche periodiche e delle successive riparazioni - Decisione di accettazione o di rifiuto di ciascuna verifica periodica, 	

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
-----------------	----------------------	-------------

D,DDimensioni dell'etichetta quadrata
(40 mm di lato)
Colori: "Scritte nere su fondo rosso"

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura ritenuti conformi all'esito della verifica periodica.

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1		7
2	XXXX	8
3	(anno di scadenza)	9
4		10
5	Elementi identificativi del	11
6	laboratorio	12

Caratteristiche: Forma quadrata
Dimensione lato ≥ 40 mm
Colore: fondo verde con carattere di stampa nero

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTI PROPOSTI	MOTIVAZIONI
-----------------	----------------------	-------------